

Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2010, n. 33-1023

Interventi socio-sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti. Assegnazione di risorse a favore degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali per la somma di euro 12.000.000,00 (cap.153212/2010).

A relazione dell'Assessore Ferrero:

La legge regionale n. 1/2004 all'art.49 e all'art.50 definisce l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità assumono particolare rilievo per quantità e qualità.

La Regione Piemonte, nell'ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei propri cittadini non autosufficienti, intende favorire la permanenza presso il domicilio tramite "prestazioni domiciliari" a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali:

- a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
 - 1) prestazioni professionali;
 - 2) prestazioni di assistenza familiare;
 - 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
 - 4) affidamento diurno;
 - 5) telesoccorso;
 - 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione;

considerato che la L.R. n. 10 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le seguenti modalità:

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
- d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari;

rilevato che nel corso degli anni pregressi con D.G.R. n.56-11884 del 28 luglio 2009, D.G.R. n.35 - 9305 del 28 luglio 2008, D.G.R. n. 60 - 6207 del 18 giugno 2007 e D.G.R. n. 26-2358 del 13.3.2006, si è provveduto ad assegnare ai Soggetti Gestori delle attività socio-assistenziali risorse finanziarie specificatamente destinate ad interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti;

ritenuto al fine di garantire la continuità di tali interventi di procedere anche nel corrente esercizio finanziario alla assegnazione di risorse per interventi integrati a sostegno della domiciliarità, da realizzarsi congiuntamente con i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie, attraverso una

diversificazione delle risposte ai bisogni socio-sanitari degli anziani non autosufficienti, così come di seguito specificato:

Interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura, buono famiglia,...)

Cure Domiciliari in Lungoassistenza

Letti di sollievo

valutato per le considerazioni su esposte, di destinare la somma di € 12.000.000,00 a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, allo scopo di garantire la continuità degli interventi come sopra indicati;

dato atto che ai fini della copertura finanziaria si fa riferimento all'U.P.B.19021 cap. n. 153212/2010 che presenta la necessaria disponibilità;

considerato che le risorse previste con la presente deliberazione saranno ripartite con successivo provvedimento dirigenziale a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne di ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione rilevata al 31 dicembre 2009, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del provvedimento;

premesso che l'art. 23 del D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) stabilisce che gli impegni di spesa, e quindi le obbligazioni che possono essere assunte, non possono in nessun caso superare i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il Programma Operativo di cui all'art. 7 della l.r. n. 7/2001;

tenuto conto delle D.G.R. n. 19-201 del 21/06/2010 e D.G.R. n. 19-338 del 19/07/2010 di parziale assegnazione delle risorse, nelle more della definizione degli obiettivi del Programma Operativo2010;

considerato che con la D.G.R. n. 1-589 del 9/9/2010 "Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Programma Operativo per l'anno 2010 - parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie" vengono assegnate le risorse nella misura del 70% degli stanziamenti relativi a ciascun capitolo di spesa discrezionale del bilancio di gestione;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale,

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 "Legge Finanziaria per l'anno 2010";

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale dell' 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 15 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012";

vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie";

vista la legge regionale del 18 febbraio 2010 n. 10 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti";

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 8/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e successive modificazioni;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-13050 del 19/01/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-589 del 9 settembre 2010 "Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 – Programma Operativo per l'anno 2010 – parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie";

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di assegnare a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali la somma di € 12.000.000,00 per interventi a sostegno alla domiciliarità, da realizzarsi congiuntamente con i servizi domiciliari delle Aziende Sanitarie, attraverso una diversificazione delle risposte ai bisogni socio-sanitari degli anziani non autosufficienti, così come di seguito specificato:

Interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura, buono famiglia,...)

Cure Domiciliari in Lungoassistenza

Letti di sollievo

- di dare atto, che ai fini della copertura finanziaria di € 12.000.000,00 si fa riferimento all'U.P.B.19021 cap. n. 153212/2010 che presenta la necessaria disponibilità;

- di demandare alla Direzione Regionale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari per l'impegno e il successivo riparto delle risorse che saranno erogate, con successivo provvedimento dirigenziale, a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne di ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione rilevata al 31 dicembre 2009, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del provvedimento.

Le risorse verranno assegnate nella misura del 70% degli stanziamenti relativi a ciascun capitolo di spesa discrezionale del bilancio di gestione in base alla D.G.R. n. 1-589 del 9/9/2010 "Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Programma Operativo per l'anno 2010 - parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)